



PARTNER:



**CONTARINA S.p.A.**

**DOCUMENTO TECNICO PER LA CESSIONE DI:  
IMBALLAGGI IN VETRO MONOMATERIALE PRELEVATO DALLA STAZIONE DI  
TRAVASO DI CONTARINA (C.E.R. 15.01.07)**

Spresiano, maggio 2015

A cura di Divisione Impianti e Ufficio Acquisti-Legale

## INDICE

1	PREMESSA .....	3
2	DEFINIZIONI .....	3
3	OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA .....	4
4	DURATA .....	4
5	PAGAMENTI .....	4
6	PRESTAZIONI POSTE IN CAPO ALL'ACQUIRENTE .....	5
7	NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	6
8	ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'ACQUIRENTE .....	6
9	INFRAZIONI, CONTROLLI, PENALITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO .....	7
10	INVIO DATI. ....	9
11	POTESTÀ DI CONTROLLO DI CONTARINA .....	9
12	SICUREZZA SUL LAVORO .....	10
13	PERSONALE .....	11
14	RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI. ....	11
15	RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO. ....	12
16	CESSIONE DI CONTRATTO. ....	13
17	INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. ....	13
18	CLAUSOLA 23 I. ....	13

## I PREMESSA

Contarina S.p.A. è la società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Intercomunale Priula di Fontane di Villorba (TV) e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 di Montebelluna (TV), da questi interamente detenuta, che esegue "in house providing" il servizio di gestione rifiuti nei 50 Comuni associati (per un totale di abitanti serviti nel 2014 pari a circa 553.000).

Il presente documento contiene le norme in base alle quali Contarina intende cedere a un operatore economico qualificato gli imballaggi in vetro monomateriale raccolti all'interno del territorio gestito da Contarina S.p.A. e conferito presso la propria stazione di travaso sita a Lovadina di Spresiano in Via Vittorio Veneto, n. 6.

## 2 DEFINIZIONI

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n.152, e quelle dell'allegato "F" del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con D.G.R.V. n. 59/2004, ai fini del presente Documento Tecnico si adottano le seguenti definizioni / abbreviazioni:

- **Acquirente:** l'operatore economico affidatario della gara, in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla disciplina di gara;
- **Contarina:** Contarina S.p.A.;
- **Documento:** il presente documento tecnico;
- **Selezione e trattamento:** processi di selezione, lavorazione, raffinazione dei rifiuti per renderli idonei al recupero;
- **Imballaggi in vetro monomateriale:** imballaggi, realizzati in vetro, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, e conferiti al servizio pubblico di raccolta separatamente da gli altri tipi di imballaggi;
- **Recupero:** operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee alla commercializzazione e al riutilizzo;
- **Scarti, scarto, scarto da selezione:** tutti i rifiuti non compresi nella definizione di "imballaggi in vetro monomateriale" di cui sopra che risultano dai processi di cernita e trattamento meccanico e manuale dei rifiuti;
- **Stazione di travaso:** un'area o struttura adibita al trasferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati da automezzi di modesta portata ad altri di maggiori dimensioni, realizzata allo scopo di ridurre la movimentazione dei veicoli, ottimizzare la raccolta e rendere più efficiente il conferimento, da parte



PARTNER:



degli operatori del servizio pubblico, ai successivi impianti di recupero e/o smaltimento dei quantitativi raccolti.

### **3 OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA**

La presente procedura ha come oggetto la compravendita di vetro monomateriale (CER 150107) proveniente da raccolta differenziata, finalizzata all'avvio a recupero, secondo le modalità di seguito specificate. Il quantitativo complessivo stimato del materiale è pari a circa 7.500 t nel periodo di cui al successivo art. 4, c. 1. Il materiale sarà reso disponibile, pronto per il ritiro presso la stazione di travaso di Contarina e il trasporto all'impianto di recupero finale individuato dall'acquirente dovrà avvenire a cura dell'acquirente stesso a mezzo di autotreni o mezzi a vasca a seconda delle necessità di Contarina. Secondo un calendario di ritiro che sarà concordato tra le parti prima dell'avvio del servizio. Per il mancato raggiungimento del quantitativo previsto, l'Acquirente non avrà nulla a pretendere nei confronti di Contarina.

### **4 DURATA**

La durata dell'accordo è prevista in 12 (dodici) mesi dalla sua sottoscrizione.

Contarina si riserva l'opzione di prorogare il relativo contratto di compravendita del suddetto materiale, alle medesime condizioni di cui al contratto, fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi. L'esercizio di tale opzione sarà comunicato all'Acquirente mediante pec o fax inviati almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale.

### **5 PAGAMENTI**

Contarina provvederà ad emettere fattura sulla base delle quantità mensili dei materiali conferiti presso la piattaforma individuata dall'Acquirente, indicate nei formulari di identificazione/documenti di trasporto e dalle operazioni di pesatura effettuate presso la piattaforma stessa, moltiplicate per il prezzo, espresso in €/t, offerto in sede di gara e valevole per tutta la durata contrattuale.

Il pagamento viene convenuto in 30 giorni data fattura.

In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti gli interessi di mora secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (recante "Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta dei ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali"). Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si



PARTNER:



protragga per oltre 5 (cinque) giorni, fatto salvo il maturare degli interessi moratori, Contarina potrà sospendere, per tutto il tempo in cui permane l'inadempimento, i conferimenti all'Acquirente. Contarina avrà, altresì, diritto di rivalersi delle somme dovute sull'importo cauzionale. Nel caso in cui il ritardo superi i 15 (quindici) giorni, Contarina potrà procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito nel successivo art. 15, lettera h).

## **6 PRESTAZIONI POSTE IN CAPO ALL'ACQUIRENTE**

L'Acquirente si impegna ad effettuare le operazioni di trasporto e recupero in un impianto autorizzato di circa 7.500 tonnellate di vetro monomateriale (CER 150107) derivanti dalla raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro sul territorio servito da Contarina, senza poter opporre alcuna interruzione e/o sospensione del servizio, fatta eccezione per i soli casi di forza maggiore debitamente attestati, trattandosi, nello specifico, di attività configurabile quale servizio pubblico essenziale.

Nel corso della vigenza contrattuale l'Acquirente potrà variare l'impianto di destino, previa consegna a Contarina di tutta la documentazione attestante il possesso di valida autorizzazione all'esercizio e conseguente rilascio di formale nulla osta da parte di quest'ultima.

Il trasporto deve avvenire mediante semirimorchi a vasca o autotreni scarrabili dotati di sistemi di copertura da utilizzare durante tutta la fase di trasporto. Per ottimizzare le operazioni di carico l'Acquirente deve mettere a disposizione di Contarina semirimorchi a vasca o cassoni scarrabili da 25 mc in numero tale da consentire la sostituzione vuoto per pieno. Le movimentazioni all'interno della stazione di travaso dei semirimorchi o dei cassoni tra la zona di sosta e la zona di caricamento avviene a cura e spese del gestore dell'impianto stesso.

Numero indicativo di viaggi settimanali: 6 (sei) con semirimorchio con capacità minima di circa 45 mc.

I semirimorchi di cui sopra possono sostare nelle postazioni di carico, senza motrice. Devono quindi essere dotati di sistemi di frenatura che permettano il carico senza pregiudicare lo stazionamento del semirimorchio. Detti semirimorchi inoltre devono avere idonea copertura impermeabile superiore che impedisca la dispersione dei rifiuti durante il viaggio.

La copertura del semirimorchio deve essere realizzata con sistemi che permettano lo svolgimento delle operazioni in sicurezza e tutte comunque eseguibili da terra.

L'Acquirente è tenuto a provvedere al lavaggio ed alla disinfezione dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, così da mantenere i veicoli in perfetto ordine, pulizia ed igiene.

L'Acquirente prima di utilizzare un semirimorchio a vasca dovrà fornire una dichiarazione sostitutiva ex art. 47, DPR 445/2000 con allegata scheda tecnica dell'attrezzatura in questione in cui si evinca il volume utile di carico.

## **7   NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

È fatto obbligo all'Acquirente di eseguire tutti i servizi sottesi alla compravendita oggetto della presente procedura nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia e di quella che in futuro sarà emanata, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e norme attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma che precede, l'Acquirente sarà ritenuto unico responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, l'unico soggetto tenuto al pagamento delle sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant'altro stabilito nel presente Documento.

## **8   ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'ACQUIRENTE**

Saranno sempre a carico dell'Acquirente gli oneri per il trasporto e lo smaltimento presso impianto autorizzato delle eventuali quantità di scarto presenti nel materiale conferito. A tal proposito si allegano **sub "A"** al presente Documento, a titolo meramente indicativo, le analisi merceologiche effettuate nel corso del 2014.

La permanenza di mezzi e/o attrezzature dell'Acquirente all'interno della sede di Contarina rimane sotto la responsabilità dell'Acquirente stesso e Contarina non risponderà in alcun caso di furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi, non direttamente imputabili alla scrivente.

Entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese l'Acquirente dovrà trasmettere a Contarina al seguente indirizzo e-mail: [ufficio.dati@contarina.it](mailto:ufficio.dati@contarina.it) ed esclusivamente su un tracciato tipo fornito da Contarina i dati relativi ai conferimenti del mese precedente. Entro la fine dei mesi di luglio e gennaio di ogni anno, al fine di consentire i controlli incrociati dei quantitativi di rifiuti, l'Acquirente dovrà trasmettere i dati di raccolta relativi al primo e al secondo semestre.



PARTNER:



Al fine di facilitare la gestione dei registri di carico e scarico della stazione di travaso, l'Acquirente dovrà anticipare a mezzo fax, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dallo scarico, la quarta copia del formulario di identificazione del trasporto dei rifiuti. Qualora si riscontrasse una discrepanza tra il peso rilevato all'uscita della stazione di travaso e quanto riscontrato all'ingresso dell'impianto di destinazione superiore a +/- 60 (sessanta) kg farà fede il peso rilevato in partenza. Il rifiuto in ingresso, proveniente dalla stazione di travaso di Contarina, sarà accettato previo controllo a vista del personale tecnico dell'Acquirente.

L'Acquirente deve costituire, a pena di decadenza, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di compravendita, una garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa) per il tempestivo e corretto adempimento delle proprie obbligazioni. Tale garanzia deve rimanere valida ed efficace fino all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e al pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo (fatture di vendita, interessi, penalità, danni ecc.). Tale garanzia è costituita per un massimale almeno pari ad Euro 30.000 (trentamila/00). Tale garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Contarina, ogni contraria eccezione rimossa.

Nel caso in cui nel corso del contratto Contarina si avvalga di tale garanzia, la stessa dovrà essere immediatamente ripristinata.

L'Acquirente dovrà garantire l'integrale ritiro del materiale in oggetto, comprese le eventuali variazioni in aumento che dovessero essere richieste in corso di contratto rispetto ai quantitativi, meramente stimati, posti a base di gara.

## **9 INFRAZIONI, CONTROLLI, PENALITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO**

Contarina vigila sulla corretta esecuzione contrattuale, verificando in particolare il rispetto della programmazione settimanale dei ritiri dei rifiuti.

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Acquirente, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 24 (ventiquattro) ore dalla contestazione dell'inadempienza, fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina per:

a) la mancata effettuazione del servizio rispetto al programma settimanale richiesto (annullamento del singolo servizio di ritiro): Euro\mezzo\viaggio 1.000,00 (mille/00);

- b) il mancato rispetto del programma settimanale di conferimenti (posticipo del singolo servizio di ritiro rispetto al giorno stabilito): Euro\giorno\mezzo 500,00 (cinquecento/00);
- c) il mancato rispetto degli orari di arrivo dei mezzi all'impianto per le operazioni di carico rispetto a quanto previsto dal programma settimanale dei conferimenti durante l'orario di apertura dell'impianto: Euro\ora\mezzo 65,00 (sessantacinque/00);
- d) la mancata trasmissione, entro i termini previsti dalla legge, dei documenti di trasporto: Euro\giorno\documento 200,00 (duecento/00);
- e) il mancato riscontro delle statistiche mensili di cui all'art. 10: Euro\giorno\documento 200,00 (duecento/00);
- f) la mancata trasmissione a mezzo fax della quarta copia del formulario di identificazione al trasporto dei rifiuti: Euro\giorno\documento 100,00 (cento/00);
- g) la mancata ed ingiustificata accettazione dei carichi: Euro\carico 200,00 (duecento/00);
- i) qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicati nel presente articolo potrà essere applicata una penalità da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille/00), da determinarsi di volta in volta con provvedimento del Direttore di Contarina.

Non si applica alcuna penalità nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate dall'Acquirente.

L'applicazione delle penali avviene secondo la procedura di cui al corrispondente articolo del contratto d'appalto.

In caso di reiterazione delle suddette violazioni entro due mesi dalla prima analoga contestazione, gli importi delle penalità di cui alle lettere a), b), c), d) si intendono raddoppiati.

Contarina procederà alla formale contestazione dell'inadempienza, mediante raccomandata o fax, entro 15 (quindici) giorni lavorativi (sabato incluso) dalla sua rilevazione, alla quale l'Acquirente avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni lavorativi (sabato incluso) dal ricevimento della lettera di contestazione.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Acquirente saranno valutate da Contarina, la quale, nel caso di valutazione negativa delle stesse, procederà all'applicazione delle penalità come sopra determinate, mediante emissione di apposita fattura da liquidarsi entro 30 giorni d.f.f.m..

Contarina si riserva in ogni caso di chiedere e/o agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Contarina avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull'importo cauzionale. Pena l'interruzione del rapporto contrattuale, tale importo dovrà essere immediatamente ricostituito.



## **10 INVIO DATI.**

Mensilmente Contarina invia ai vari impianti di destinazione dei rifiuti le statistiche dei conferimenti del mese precedente per le verifiche incrociate per la chiusura dei dati mensili.

L'Acquirente, entro e non oltre due giorni lavorativi successivi, deve comunicare a Contarina la correttezza dei dati o le eventuali discrepanze rilevate.

In mancanza del suddetto riscontro nei termini ivi indicati, Contarina potrà sospendere il pagamento delle fatture non ancora liquidate fino alla relativa regolarizzazione.

## **11 POTESTA' DI CONTROLLO DI CONTARINA**

Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione del contratto, Contarina, previa comunicazione scritta all'Acquirente, può in qualunque momento:

- visionare i mezzi, le attrezzature, gli impianti di destinazione dei rifiuti e quant'altro attiene all'espletamento dei servizi sottesi al contratto di compravendita;
- accedere (con eventuale estrazione di copia) ai registri di carico e scarico dei rifiuti, ai formulari di identificazione al trasporto dei rifiuti;
- effettuare controlli circa la regolarità contributiva dell'Acquirente, nonché la regolarità dell'adempimento degli obblighi contemplati dalla legislazione in materia di lavoro (previdenziali, assistenziali, sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.).

L'Acquirente è tenuto a subitamente fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i chiarimenti e la documentazione richiesti, qualunque sia il titolo di disponibilità dei suddetti mezzi, attrezzature, impianti di destinazione dei rifiuti e del personale impiegati. Le potestà di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti di eventuali altri soggetti impiegati nell'esecuzione contrattuale (es: trasportatori, ecc.), e le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come riferibili all'Acquirente.

Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni maggiore azione diretta o provvedimento che possa competere al Contarina, saranno poste a totale carico dell'Acquirente tutte le spese sostenute da Contarina per ispezioni, controlli e perizie necessarie.

L'azione di controllo e vigilanza da parte di Contarina non implicherà per la stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento e alla gestione dei servizi oggetto del presente Documento; ogni e qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'Acquirente.

## 12 SICUREZZA SUL LAVORO

La prestazione di servizio dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza a tutte le normative e leggi applicabili ed in particolare ai disposti del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, nonché alle successive integrazioni e modificazioni intervenute.

L'Acquirente ha l'obbligo pertanto di garantire la rispondenza alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Tale obbligo dovrà essere perseguito in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere la prestazione prevista dal contratto sicura in tutti gli aspetti.

L'Acquirente ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti, ed eventuali collaboratori, a qualsiasi titolo impiegati, oltre alle norme specificate nel presente Documento Tecnico, tutte le disposizioni di cui al "Regolamento di accesso agli impianti di Contarina S.p.A." (allegato **sub "B"** impianto di Lovadina), nonché tutte le disposizioni di cui alle leggi e agli atti amministrativi in vigore e applicabili al presente contratto.

Salvo che per quanto concerne i rischi specifici propri dell'attività dell'Acquirente, ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 81/2008, Contarina promuove la cooperazione e il coordinamento prevedendo almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività un sopralluogo presso l'impianto oggetto del presente contratto al termine del quale verrà sottoscritto il verbale di cooperazione e coordinamento con indicate eventuali misure di prevenzione e protezione da adottare e per attestare di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza di Contarina nelle quali è prevista l'attività da parte di personale dell'Acquirente.

L'Acquirente dovrà inoltre trasmettere a Contarina, prima del sopralluogo di cui sopra:

- dichiarazione di idoneità tecnico professionale;
- nominativo del referente del contratto, che verrà considerato, a tutti gli effetti, delegato dall'Acquirente a rappresentarlo per suo conto in ambito di questioni legate alla sicurezza sul lavoro;
- elenco dei DPI in dotazione agli addetti dell'Acquirente;
- estratto del DVR aziendale relativo alle sole attività che saranno svolte presso l'impianto di Contarina;
- autodichiarazione di conformità e svolgimento della regolare manutenzione dei mezzi impiegati dall'Acquirente per lo svolgimento del contratto;
- organigramma della sicurezza.

Il referente dell'Acquirente dovrà garantire il rispetto puntuale e rigoroso di tutte le norme applicabili al presente contratto, attualmente vigenti e future, assumendosi al riguardo ogni responsabilità. In caso di



PARTNER:



necessità, Contarina potrà richiedere al referente dell'Acquirente, di presentarsi presso la propria sede per comunicazioni entro 48 (quarantotto) ore.

L'Acquirente è, comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali collaboratori e pertanto ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante da infortuni a persone o danni a cose o animali, è totalmente ed esclusivamente a carico dello stesso.

L'Acquirente, nel caso in cui individuasse altre ditte per l'esecuzione del contratto è responsabile del trasferimento di tutte le informazioni ricevute in materia di sicurezza sul lavoro da parte di Contarina nei confronti delle imprese terze dalle quali dovrà ricevere in ogni caso la documentazione richiesta da Contarina ai punti precedenti.

Contarina attraverso il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione potrà esercitare attività di controllo in merito alla conoscenza e rispetto delle indicazioni impartite da parte del personale dell'Acquirente.

### **13 PERSONALE**

L'Acquirente ha l'obbligo di assicurare sempre il regolare funzionamento del contratto, garantendo la presenza di personale idoneo per numero e qualifica per il suo puntuale espletamento.

Tutto il personale dell'Acquirente deve tenere un contegno corretto e riguardoso nei confronti degli incaricati di Contarina e deve inoltre provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, i regolamenti e i contratti di lavoro pongono a suo carico.

### **14 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI.**

L'Acquirente risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi sottesi alla compravendita in oggetto, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi.

L'Acquirente è, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso Contarina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

## **15 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO.**

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) scioglimento e/o cessazione dell'attività dell'Acquirente;
- b) revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività sottese alla compravendita;
- c) impossibilità di conferimento del vetro monomateriale presso la piattaforma per più di 24 ore consecutive;
- d) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'Acquirente;
- e) abituali negligenze o deficienze regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di Contarina, compromettano gravemente il rapporto contrattuale tra i due soggetti;
- f) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;
- g) applicazione di penali, nell'arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;
- h) ritardo nel pagamento della fattura superiore a 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della stessa;
- i) violazione della clausola 231 di cui all'art. 18 del presente Documento.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Acquirente, Contarina procede all'incameramento della cauzione definitiva e l'Acquirente è tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi gli eventuali maggiori costi e le eventuali minori entrate derivanti dall'esecuzione d'ufficio, nonché al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina per effetto della risoluzione stessa.

Contarina e l'Acquirente si danno reciprocamente atto che, qualora, in esecuzione di norme di legge ovvero per effetto di atti dell'Autorità amministrativa locale competente per l'individuazione del soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti, venga individuato un soggetto gestore dei rifiuti diverso da Contarina, il presente contratto cesserà di produrre effetto a far data dall'effettivo subentro del nuovo gestore (art. 1360 comma 2, codice civile), senza che l'Acquirente possa vantare alcunché nei confronti di Contarina. L'eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale determinata dall'entrata in vigore di provvedimenti riorganizzativi da parte degli Enti competenti, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme comunitarie e/o statali e/o regionali, non comporterà, in nessun caso, indennizzo alcuno per l'Acquirente neppure a titolo di risarcimento del danno.

## **16 CESSIONE DI CONTRATTO.**

E' vietato all'Acquirente cedere in tutto o in parte il presente contratto senza il preventivo consenso di Contarina.

## **17 INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.**

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente Documento e della restante documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all'Acquirente. In caso di discordanza e/o incertezza ermeneutica nell'interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità; ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, Contarina stabilirà l'interpretazione più conforme e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Acquirente dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dell'Acquirente, che questi potrà fare valere nell'opportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione sorta o manifestatasi nel corso della vigenza contrattuale, non darà mai diritto all'Acquirente di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle prestazioni, né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina. In caso contrario, tale comportamento sarà considerato quale grave inadempienza contrattuale che potrà dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 15 del presente Documento.

La risoluzione di qualsivoglia controversia relativa alla corretta interpretazione, esecuzione, risoluzione contrattuale è riservata, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Treviso (comprese quelle coinvolgenti la cauzione definitiva che dovessero insorgere tra Contarina, l'istituto garante e/o l'Acquirente).

## **18 CLAUSOLA 231.**

Preso atto dell'avvenuta adozione ed attuazione da parte di Contarina del Modello organizzativo cd. 231, l'Acquirente si obbliga ad accettare ed osservare nell'esecuzione del presente contratto i principi enunciati nel Codice Etico (documento attualmente scaricabile dal sito <http://www.contarina.it/chi-siamo/contarina>).